

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice dott. Gabriella Gagliardi in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 3.10.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. dell'anno 2017

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Sabbatella, [REDACTED]

[REDACTED], come da procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' della RICERCA in persona del Ministro pro tempore,
RESISTENTE contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24.04.2017, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nell'ambito del procedimento selettivo di cui alla legge n. 107/2015 e di essere stata inizialmente assegnata, in via provvisoria, alla Provincia di Treviso [REDACTED] per l'anno 2015/2016, deduceva di avere partecipato, nell'anno successivo, al piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale su posto comune e posto sostegno/speciale, di cui all'art. 1 comma 108 della Legge 107 del 13.7.2015 –Fase C, venendo assegnata presso ambito territoriale Emilia Romagna 002, posto di sostegno [REDACTED]

Affermava la violazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 del 8.4.2016, secondo le cui previsioni la procedura di mobilità avrebbe dovuto attuarsi, con riferimento alla fase oggetto di discussione (Fase C), secondo il fondamentale criterio del punteggio più alto conseguito per ciascuna preferenza espressa, salvi i titoli di precedenza di cui all'art 13 del CCNI richiamato; lamentava che ella era stata assegnata ad un ambito territoriale distante dal luogo di residenza, laddove gli ambiti della Regione Campania e Regione Lazio, tra le prime preferenze indicate in domanda, erano stati assegnati a docenti di scuola primaria in possesso di un punteggio inferiore al suo. Deduceva, inoltre, di avere subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla illegittima assegnazione definitiva presso ambito così distante dal proprio nucleo familiare residente a Napoli, composto da marito e due figli in tenera età.



Su tali presupposti, premesso di avere ottenuto assegnazione provvisoria, su domanda, presso la provincia di Napoli ([REDACTED]) concludeva chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere valutata, negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale avanzata per l'anno scolastico 2016/2017, tra quelli della Regione Campania o, in subordine della Regione Lazio, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio, con condanna della amministrazione alla assegnazione definitiva in tal senso; con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.

La domanda è fondata, nei limiti di cui alla seguenti considerazioni.

Preliminarmente, è opinione del giudicante che sussiste, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario.

Le censure poste con il ricorso in esame hanno ad oggetto non solo e non tanto i criteri fissati in seno agli atti prodromici (O.M. e CCNI), quanto -soprattutto- il provvedimento dispositivo di trasferimento adottato dal datore di lavoro pubblico nei confronti del dipendente privato. Così posta la domanda, non pare in dubbio che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario, atteso che ciò che la ricorrente contesta non è la legittimità dei parametri adottati né l'utilizzo degli stessi da parte della P.A. ma il fatto che, se l'Amministrazione avesse rispettato la graduatoria correttamente compilata, avrebbe dovuto destinare la ricorrente presso gli ambiti della Campania. Ella assume, di conseguenza, il diritto ad una diversa assegnazione, in virtù delle fonti di disciplina della materia: in tali termini, la posizione giuridica controversa è sicuramente di diritto soggettivo e non si pone questione alcuna di giurisdizione.

Ciò posto, si osserva che la ricorrente, in quanto assunta nell'anno 2015 in virtù del piano straordinario di assunzione e, in quanto proveniente dalle GAE, destinataria di una sede soltanto provvisoria (v. comma 96 lett.b) L. n. 107/2015), ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107.

Occorre soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.

Ai sensi della legge citata, art. 1 comma 108 < *Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero*



dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo>.

La disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno 2016/2017 è quindi contenuta nel CCNI sottoscritto in data 8.4.2016.

Nello specifico, viene in rilievo la mobilità territoriale e la fase C delle relative operazioni.

La normativa collettiva articola, infatti, le operazioni di mobilità (sia territoriale che professionale) in quattro, successive fasi, a seconda:

-del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016),

-della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2016 (da Zero a C),

-della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (Graduatoria di Merito concorso 2012 o GAE).

Con riferimento alla Fase C per cui si procede l'art. 6 del CCNI ha stabilito al comma 1 che *“Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”*.

L'allegato 1 prevede per la fase C) che *“ l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto (recte personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative);

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto (recte personale coniuge di militare o di categoria equiparata);

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto (recte personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali);

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.



Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

In sintesi, il sistema delineato dall'esaminate fonti normative prevede, in primo luogo, il rispetto di fasi, nel senso che solo al termine di una fase si passa alla successiva.

Nell'ambito di ciascuna fase, poi, ai fini della mobilità è previsto che i docenti abbiano espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda (art. 6 citato stabilisce chiaramente che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”*).

In relazione a “ciascuna preferenza” è prevista una scansione delle “operazioni” che prevede innanzitutto l'esame delle istanze avanzate dai docenti che abbiano fatto valere particolari condizioni soggettive, attraverso un meccanismo di “precedenze” volto a favorire, nel riavvicinamento alla sede prescelta, i docenti che versino in condizioni di disabilità, poi coloro che assistano un familiare disabile (nell'ordine un figlio, un genitore etc.) e così via, secondo l'ordine di cui all'Allegato 1 per la Fase C.

Salve le precedenze come sopra individuate (ovvero a parità di titolo di precedenza) l'ordine di graduatoria è attuato in base al punteggio più alto. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica (cfr. Allegato 1). E' opinione del giudicante, alla luce del dato testuale delle previsioni richiamate, che la graduatoria debba essere elaborata dalla Amministrazione con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma altresì “per ciascuna preferenza”.

Vengono redatte, pertanto, tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. All'interno di ciascuna graduatoria, poi, il punteggio più alto radica il diritto all'esame dell'istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti alla medesima preferenza (*recte* ambito territoriale): ciò nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresso in ogni domanda, con la conseguenza che l'esame delle istanze di chi ha minor punteggio è posposto all'esito del soddisfacimento, nella misura più ampia possibile (appunto nel rispetto “dell'ordine di preferenza”) della richiesta di chi ha “il più alto punteggio”.

Ciò premesso, nel caso di specie è documentato che la ricorrente inoltrava domanda di mobilità per posto comune e di sostegno/speciale, scuola primaria, classe di concorso EEEE, indicando n. 100 Ambiti Disciplinari distribuiti su varie regioni, con prima opzione per diversi Ambiti in Campania, e poi a seguire altri Ambiti della regione Lazio, secondo un criterio di vicinanza alla propria residenza e al nucleo familiare; che, in assenza di titoli di precedenza, ad ella veniva attribuito il punteggio base di 24.0, oltre punti 6.0 per il solo comune di ricongiungimento familiare (cfr. domanda di mobilità convalidata con punteggio assegnato, doc. 3 nella produzione). All'esito delle operazioni di assegnazione in Ambito Nazionale di cui alla fase C, ella otteneva assegnazione all'ambito territoriale Emilia Romagna 002, posto di sostegno minorati psicofisici presso [REDACTED]

Ciò posto, dalle specifiche allegazioni contenute in reclamo e dalla documentazione in atti si evince agevolmente che altri insegnanti, della stessa fase C e per la stessa classe di concorso



(scuola primaria –posto comune o posto di sostegno), in assenza di titoli di precedenza e pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, hanno ottenuto l’assegnazione in uno degli ambiti territoriali Campania, in particolare per la provincia di Napoli rientranti tra le primarie preferenze espresse dalla stessa nell’ordine di preferenza allegato all’istanza (cfr. Elenco dei trasferimenti e passaggi dei docenti di ruolo – Scuola primaria , dettaglio movimenti Ambiti Campania, doc. 8 nella produzione) .

A titolo esemplificativo, si richiama l’assegnazione presso l’ambito territoriale Campania

[REDACTED]

Avuto riguardo agli elementi illustrati, risulta palese l’errore in cui è incorsa la amministrazione convenuta nella elaborazione delle graduatorie con riguardo ai singoli ambiti, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla attribuzione della sede in ragione del maggior punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, criterio rimasto vanificato.

Invero, avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 6 CCNI Mobilità e all’art. 12 O.M. n. 241 dell’8.04.2016, solo in assenza di disponibilità di posti di tipo “sostegno/speciale” e successivamente di tipo “posto comune” nel primo ambito territoriale prescelto, la P.A. avrebbe dovuto cercarne un altro nell’ambito territoriale successivamente indicato dalla docente e così via.

Nè diversi elementi di valutazione, utili a spiegare l’assegnazione della ricorrente presso un ambito non rientrante tra le prime preferenze espresse con la domanda e così distante dalla residenza, sono stati forniti dal Ministero, rimasto contumace .

Può ritenersi pertanto riscontrato il diritto della ricorrente ad essere assegnata, su posto comune o posto di sostegno/speciale, presso uno degli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale, con particolare riferimento agli Ambiti Regione Campania e Regione Lazio, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio.

Nei predetti termini la domanda va dunque accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata, per effetto di rivalutazione della domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2016/2017, presso uno degli ambiti territoriali, con particolare riferimento alla Regione Campania e alla Regione Lazio, indicati come preferiti nell’ordine di preferenze allegato alla domanda stessa, secondo il punteggio attribuitole e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio.

Le spese vengono compensate interamente tra le parti per la complessità della materia, la novità delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED] ad essere assegnata, per effetto di rivalutazione della domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2016/2017, su



posto comune o di sostegno/speciale di Scuola Primaria Classe di concorso EEEE presso uno degli ambiti territoriali, con particolare riferimento agli Ambiti Regione Campania e Regione Lazio, indicati come preferiti nell'ordine di preferenze allegato alla domanda stessa, secondo il punteggio attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio e, per l'effetto condanna le Amministrazioni convenute a provvedere in tal senso.

- compensa le spese tra le parti.

Napoli il 3.10.2017

Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi

